



Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie per l'anno 2017

del 1° luglio 2016

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994¹
sull'assicurazione malattie,

ordina:

Art. 1 Contributo

Il contributo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 3,60 franchi per assicurato.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017 con effetto sino al 31 dicembre 2017.

...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

RS ...

¹ RS 832.10

